

TRIBUNALE DI UDINE

UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE

N. 6712/2020 R. 11/20

Il Giudice Tutelare,

letta l'istanza inoltrata per via telematica in data 29.10.2020 dall'avv. Paolo Pavesi nella qualità di ads della sig.ra Emilia Raffaella Maria,

vista la documentazione allegata, in particolare la comunicazione del Comune di Udine e la relazione del Dr. Pavesi il quale ha sottoposto la sig.ra Emilia Raffaella Maria, in data 28.10.2020 ad una visita domiciliare su richiesta dell'amministratore di sostegno allertato dai SS in ordine agli agiti ingravescenti assunti dalla beneficiaria;

rilevato che il Dr. Pavesi ha potuto verificare il repentino peggioramento delle condizioni psicofisiche dell'amministrata, per la quale lo stesso aveva prodotto valutazione neuropsichica il 17.07.2019;

rilevato che l'ads evidenzia l'urgenza di provvedere ad una diversa collocazione della beneficiaria, la cui assistenza domiciliare si è dimostrata, allo stato della patologia, del tutto insufficiente (cfr. autorizzazione 21.10.2020 sub. 8);

ritenuto che l'opposizione espressa a voce dalla beneficiaria alla misura del collocamento in struttura, debba essere inquadrata nel quadro di patologia "francamente delirante, con rifiuto sistemico dei farmaci, rifiuto di supporto nell'igiene ed in ogni forma di assistenza" nonché in coerenza con le condizioni ambientali nelle quali la beneficiaria vive e si muove, adottando condotte pericolose per la propria incolumità e per quella degli altri (fughe di gas ed allagamenti), in particolare del personale preposto alla sua assistenza;

ritenuto per l'effetto di poter adottare come criterio valutativo della genuinità di detto dissenso quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza 4/2007, nella parte in cui afferma che se è pur vero che, alla stregua della normativa vigente, il giudice deve tener conto delle richieste dell'interessato, tale doverosa considerazione riguarda, peraltro, il solo caso in cui dette richieste



siano compatibili con l'interesse del beneficiario, e tale compatibilità costituisce altresì il criterio guida al quale deve attenersi il giudice tutelare nel risolvere ogni contrasto tra l'amministratore di sostegno ed il beneficiario medesimo, in ordine ad ogni singolo atto gestionale da compiere, a maggior ragione quelli concernenti la tutela della sua salute ed incolumità;

ritenuto che la pandemia in atto consigli l'adozione di misure a protezione della beneficiaria la quale, senza averne consapevolezza, esce di casa ignara di limiti e prescrizioni via via disposte dalle Autorità, in termini di cautele per sé e per i terzi;

visto l'art. 358, 405 co. 4 c.c., 407 co. 4, 410 co. 2 e 411 ult. co c.c.

AUTORIZZA

l'amministratore di sostegno a prestare, in nome e per conto della beneficiaria, il consenso all'immediato inserimento presso una casa di cura e ricovero a sua scelta, previo concerto con i SS che hanno in carico la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, analogo potere è conferito con riferimento alle eventuali dimissioni della beneficiaria;

l'amministratore di sostegno ad avvalersi della collaborazione e dell'ausilio degli operatori dei servizi socio assistenziali e sanitari e, unicamente in caso di gravissima necessità, della forza pubblica per i fini di cui al presente decreto, sempre salvo il rispetto della dignità e della libertà personale della beneficiaria;

DISPONE

che il responsabile della struttura individuata, nella persona del direttore *pro tempore*, inibisca alla beneficiaria le dimissioni dalla struttura in assenza del consenso dell'amministratore e/o sino a nuova determinazione del Giudice tutelare;

che l'ADS depositi breve relazione entro 30 giorni dal ricovero o all'occorrenza ove insorgano difficoltà esecutive della presente disposizione;

visto l'art. 344, comma 2, c.c.

DISPONE



l'immediata presa in carico della beneficiaria da parte dei servizi del CSM competenti per territorio per il [redacted], per il dovuto concerto con l'amministratore di sostegno e i SS già coinvolti nella rete;

dispone la trasmissione del presente verbale all'Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica in sede per il suo parere e l'adozione di eventuali altre misure a tutela della beneficiaria, la quale pare non avere alcuna rete familiare.

Efficacia immediata ex art. 741, comma 2, c.p.c..

Visto il D.Lgs 30.06.2003 n. 196, dispone che l'amministratore, in tutti i rapporti con i terzi, dovendo spendere i poteri di rappresentanza conferiti con l'odierno decreto, comunichi esclusivamente la parte dispositiva del provvedimento e non anche la parte motiva, non rilevante per i terzi ed avente ad oggetto dati sensibili, comunque personali e riservati.

Udine, 03/11/2020

Il Giudice Tutelare

Dott.ssa Raffaella Maria Gigantesco

